



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2011, proposto da:
Lucia De Gaspari, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mancin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25, comma 1, cod. proc. amm.;

contro

Comune di Santa Maria di Sala, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di rilascio autorizzazione per apertura nuovo punto vendita di quotidiani e periodici;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria di Sala ha denegato l'istanza di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un nuovo punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici da ubicarsi nella frazione di Caselle.

Il diniego è motivato con riferimento alle seguenti circostanze:

- a) l'Amministrazione Comunale non si è dotata del piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;
- b) qualora il Comune di Santa Maria di Sala si dotasse del piano suddetto non sarebbe comunque possibile incrementare il numero dei punti vendita esclusivi rispetto a quelli già presenti nel territorio;
- c) in assenza del piano di localizzazione non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi, salvo che nei casi previsti dall'art. 6 dei criteri approvati con delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 1409 del 2003;
- d) non è possibile appellarsi alla fattispecie di cui all'art. 6 dei criteri regionali di cui sopra, in quanto la frazione di Caselle è già provvista di due punti vendita esclusivi che garantiscono la copertura del servizio nel territorio.

Il ricorso è fondato.

La motivazione del diniego è incentrata sulla circostanza che nella frazione nella quale parte ricorrente vorrebbe aprire la rivendita vi sono già due punti vendita esclusivi e che i criteri regionali sulla programmazione, nella fissazione di un rapporto tra numero degli esercizi e popolazione residente, non consentono l'apertura di un esercizio ulteriore rispetto a quelli già operativi.

Tuttavia l'Amministrazione non ha tenuto conto delle innovazioni contenute nell'art. 3 del D.L. n° 223 del 2006 (c.d. Decreto Bersani).

Tale disposizione (art. 3 lettera d del decreto sopra richiamato) ha infatti tolto la prescrizione del rispetto del limite riferito a quote di mercato predefinite.

Il criterio, applicato nel caso di specie, che vuole il rispetto di una relazione numerica tra esercizi e popolazione residente, che trovava il proprio fondamento nell'art. 6 del D. Lgs. n° 170 del 2001, è proprio un limite riferito a quote di mercato predefinite.

D'altro canto il sopra richiamato art. 3 del Decreto Bersani si applica a tutte le attività commerciali e dunque anche alle attività di rivendita di giornali e di riviste.

Il principio di cui sopra posto dal Decreto Bersani è poi stato confermato in ambito europeo dalla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in attuazione del Trattato CE, ed in particolare dell'art. 3 e dell'art. 49 del Trattato CE, la quale (in particolare l'art. 15 di tale direttiva) ha vietato alle autorità nazionali e locali l'applicazione di qualsivoglia misura restrittiva delle nuove aperture di esercizi commerciali, fondata su restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori.

Gli stessi principi sono stati da ultimo confermati dal Decreto Legge n° 201 del 2011 convertito dalla legge n° 214 del 2011, il cui art. 31 stabilisce che, secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto.

La complessità della materia consente di non porre le spese a carico dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con
l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)